

(N. 1686)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, col 31 dicembre prossimo venturo scade il mandato, conferito al Commissario per le zone terremotate, onorevole Zamberletti, di provvedere a tutte le necessità dell'emergenza relativa al disastroso terremoto che, nel novembre 1980 e febbraio 1981, ha colpito vaste zone della Campania e della Basilicata.

Si è posto, quindi, il problema di provvedere o alla proroga del cennato mandato, oppure alla disciplina di una gestione stralcio affidata ad un apposito organo amministrativo, ovvero, infine, al conferimento al Ministro della protezione civile di uno specifico mandato per la gestione stralcio con i poteri già attribuiti al Commissario per le zone terremotate.

Tra le cennate soluzioni si è optato per quest'ultima, nella considerazione che la fase dell'emergenza non si è del tutto esaurita e sono, quindi, ancora necessari i poteri eccezionali di cui si è avvalso il Commissario per le zone terremotate, poteri che,

per la loro eccezionalità, non potevano essere conferiti ad organi amministrativi.

Si è, pertanto, previsto, con il presente provvedimento, di cui si chiede la conversione in legge, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile provveda, con i cennati poteri, all'attività diretta al completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza con la possibilità di delegare la parte amministrativo-contabile a funzionari dello Stato.

Si ritiene in tal modo di aver risolto il problema, emerso anche in sede parlamentare durante il recente dibattito su mozioni ed interpellanze presentate sull'argomento, di individuare una autorità politica ed una struttura tecnico-amministrativa per garantire non solo la realizzazione dei programmi avviati durante l'emergenza, ma anche il momento di raccordo tra la fase dell'emergenza stessa con quella della ricostruzione e dello sviluppo.

A quest'ultimo fine è stato istituito un gruppo di lavoro a livello politico.

In particolare, con l'articolo 1, oltre alla attribuzione di poteri e funzioni di cui più sopra è cenno, si stabilisce che la gestione stralcio dura un anno, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della collaborazione di un apposito Comitato tecnico-amministrativo, che i funzionari delegati utilizzano tutte le strutture ed il personale del cessato Commissario per le zone terremotate e che le ordinanze emanate dal Commissario, previa ricognizione, continueranno ad avere efficacia durante la gestione stralcio e ciò anche allo scopo di evitare soluzioni di continuità nella proficua opera di assistenza alle popolazioni in via di reinsediamento. Si è provveduto, infine, ad abrogare le norme che già disciplinavano la gestione stralcio con un meccanismo incompatibile con l'attuale previsione legislativa.

Con l'articolo 2 si è provveduto a dare definitiva destinazione ai prefabbricati, prevedendo il loro trasferimento in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati. Per i *containers* e le *roulottes* si è conservata la proprietà dello Stato, ai fini della protezione civile, conferendo però ai comuni il diritto d'uso precario ed alle forze armate la loro gestione.

L'articolo 3 concerne la proroga di agevolazioni fiscali fino al termine della gestione stralcio e la esenzione dalle imposte sugli interessi maturati sui depositi delle somme affluite al Fondo assegnato al Commissario per le zone terremotate.

Con l'articolo 4 si è inteso sanare eventuali vizi formali di atti e provvedimenti posti in essere nella prima fase dell'emergenza a condizione, però, che i cennati vizi non costituiscano illeciti penali.

L'articolo 5 concerne misure incentivanti, quali la proroga e la istituzione di nuove agevolazioni in favore degli amministratori e dei segretari comunali che operano nella zona epicentrale, allo scopo di agevolare la complessa opera di ricostruzione.

L'articolo 6, oltre a prevedere misure dirette ad accelerare l'opera di ricostruzione, riparazione e miglioramento di opere pub-

bliche di pertinenza dello Stato, disciplina la possibilità per le Soprintendenze dei beni culturali e dei Provveditorati alle opere pubbliche di avvalersi della temporanea collaborazione di un limitato contingente di personale, a livello non direttivo, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a tre anni, per l'assolvimento dei maggiori compiti connessi alla ricostruzione. Si è pure previsto che nei programmi del Ministero della pubblica istruzione, relativi alla riparazione di istituti scolastici, si comprenda anche il completamento delle strutture edilizie dell'Università di Napoli.

Con l'articolo 7 si è inteso raccordare le erogazioni di contributi per la riparazione di immobili danneggiati dal sisma disposte dal Commissario per le zone terremotate con quelle previste dalla legge n. 219 del 1981. È disposta anche la non cumulabilità dei contributi ricevuti dal Commissario con quelli di cui alla legge n. 219 del 1981.

L'articolo 8 pone le premesse per un coordinato avvio della fase di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate con particolare attenzione per quelle dell'epicentro. In particolare, ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, nella sua collegialità, per il generale indirizzo e coordinamento dell'opera di ricostruzione e sviluppo, si prevede l'attribuzione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dell'attività relativa all'attuazione dei predetti compiti di indirizzo e coordinamento. Per lo svolgimento di questa attività il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede un gruppo di lavoro a livello politico.

Per assicurare il coordinato sviluppo della zona epicentrale, nella quale è prevedibile un rilevante afflusso di insediamenti produttivi, sono conferiti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con facoltà di delega ad altro Ministro componente il gruppo di lavoro, gli eccezionali poteri già attribuiti, per la realizzazione del piano straordinario di edilizia a Napoli, al Presidente della Giunta regionale Campania e al Sindaco di Napoli.

L'articolo 9 concerne la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, concernente disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

*Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.*

**Disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla disciplina della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate e di porre le basi per l'avvio dell'opera di ricostruzione e sviluppo dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**EMANA**

il seguente decreto:

**Art. 1.**

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate, che cessa dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonchè agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione dei Fondi di cui agli articoli 2 e 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'Amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un Comitato tecnico-ammi-

nistrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonché da ufficiali generali.

I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il Commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.

Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del Commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto.

Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982 il medesimo trattamento economico e di missione nonché il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al precedente quarto comma si applica anche al personale che già presta la sua opera in base a convenzione stipulata col Commissario per le zone terremotate.

Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del Commissario, debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal Commissario per le zone terremotate che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua con proprio provvedimento.

Entro il 31 marzo 1983, il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce al Parlamento sui risultati della propria gestione.

## Art. 2.

Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono al Commissario per le zone terremotate, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.

I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo di destinazione al pubblico servizio, senza diritto a corrispettivo.

Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo *containers* e le *roulottes* acquisiti dal Commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso

precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria.

In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonchè di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I beni di cui al precedente terzo comma sono gestiti dalle Forze armate, secondo criteri che sono determinati dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

#### Art. 3.

Ai fini delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 1982 il termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni e modificazioni.

Gli interessi maturati sui depositi delle somme del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

Gli atti ed i provvedimenti adottati dal 23 novembre 1980 al 31 marzo 1981, nonchè i conferimenti e le erogazioni disposte nello stesso periodo, per fronteggiare la prima fase dell'emergenza, si considerano legittimamente posti in essere ancorchè formalmente difformi dalle ordinarie disposizioni e procedure di legge o non strettamente rispondenti alle ordinanze normative emanate dal Commissario per le zone terremotate, purchè non costituiscano illeciti penali.

#### Art. 5.

Le aspettative già autorizzate dal Commissario per le zone terremotate in favore degli amministratori dei comuni della zona epicentrale dell'area colpita dai fenomeni sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 possono essere prorogate fino al 30 giugno 1982 su motivata istanza da presentarsi al Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 15 gennaio 1982.

Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al comma precedente, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorchè i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.

Ai segretari che prestano servizio nei comuni di cui al primo comma viene attribuita, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con

il Ministro del tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Art. 6.

La disposizione di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Campania e Basilicata possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, di personale di concetto, esecutivo ed ausiliario con contratti a tempo determinato nel limite del dieci per cento del numero complessivo di tutto il personale attualmente in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici con sede in Campania e Basilicata, per i provveditorati alle opere pubbliche, e del cinque per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto nella pianta organica delle soprintendenze aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata, per le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'università di Napoli.

Art. 7.

I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del Commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla data del 15 settembre 1981.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino, comunque, alcun incremento del contributo.

Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.

I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dalla autorizzazione di cui al precedente primo comma, decadono dal beneficio.

Le somme eventualmente già riscosse, in base al precedente terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti al medesimo titolo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è, pertanto, sostituito dal seguente:

« Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma ».

Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del Commissario per le zone terremotate del 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato fino al 31 maggio 1982.

#### Art. 8.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge.

All'attuazione ed al coordinamento, con modalità straordinarie e procedure d'urgenza, degli interventi di sviluppo previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede con l'esercizio dei poteri straordinari di cui al terzo comma dell'articolo 84 della legge stessa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presiede un gruppo di lavoro composto da tre Ministri, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può delegare, nell'ambito del gruppo di lavoro, i poteri di cui al precedente secondo comma.

Per le esigenze di cui al presente articolo, è costituito, presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, uno speciale ufficio. Gli oneri relativi al suo funzionamento fanno carico al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

#### Art. 9.

A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.



## Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA